

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

(Presidente V. Carbone, Relatore F. Tirelli)

Sentenza n. 6420 dell'11 marzo 2008

* * * * *

Dalla lettura della sentenza impugnata del ricorso e del controricorso emerge in fatto che il 14/11/2000, il Ministero delle Finanze ha bandito una procedura di selezione per l'attribuzione di posizioni "super" sulla base del duplice criterio a) dell'esperienza professionale nella posizione di provenienza e b) dell'anzianità di servizio in posizione diversa.

La O., inquadrata nell'Ufficio del Territorio di Pisa con qualifica C1, ha presentato domanda di partecipazione, indicando ai fini del criterio sub a) il periodo dal 25/5/1980 al 30/11/1992, da lei trascorso alle dipendenze del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

L'Amministrazione ha, però, respinto l'istanza in applicazione della circolare ministeriale 22/1/2001, secondo la quale il servizio prestato per altri Ministeri non andava computato

come esperienza professionale, ma come anzianità di servizio ai sensi del criterio sub b).

La O. ha impugnato l'anzidetto rigetto davanti al Tribunale di Pisa, sostenendo di essere transitata nei ruoli del Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 199 del DPR n. 2/1957, in forza del quale il servizio prestato presso le Poste doveva esserle riconosciuto come se fosse stato svolto in favore dell'Amministrazione finanziaria.

Con sentenza n. 310/2005, il giudice adito ha dichiarato la computabilità del suindicato servizio ai fini dell'esperienza professionale ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha interposto gravame, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la mancanza della sua legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza della pretesa avversa.

La Corte di Appello ha dato atto di quanto sopra e dopo aver ritenuto la propria giurisdizione perché trattavasi di selezione riservata agli interni che non comportava alcun passaggio di area, ma soltanto l'attribuzione di un superiore livello economico, ha sottolineato che concernendo una procedura bandita e regolata dal Ministero delle Finanze, la causa era stata correttamente proposta contro di esso anziché contro

l'Agencia del Territorio, al primo subentrata nei rapporti con il personale.

Tanto puntualizzato, la Corte di Appello ha poi aggiunto che in base all'art. 199 del DPR n. 3/1957 la O. aveva conservato l'anzianità di qualifica e di servizio maturata fino al momento della sua presa in carico da parte dell'Amministrazione finanziaria che, di conseguenza, era tenuta a valutarle il servizio pregresso come se fosse stato prestato alle sue dipendenze.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha impugnato l'anzidetta statuizione, deducendo con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 63, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001, in quanto la Corte di Appello non aveva considerato che anche se interno alla stessa area, il passaggio da un livello ad un altro realizzava sempre l'accesso a diverse funzioni che comportando un "*novum*" rispetto al posto precedente, integrava le condizioni per la devoluzione della relativa controversia al giudice amministrativo.

Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 69, comma 7, del D.lgs. n. 165/2001, in quanto la O. aveva domandato il riconoscimento del servizio prestato nel

periodo 25/5/1980-30/11/1992, focalizzando così il giudizio su di un segmento del rapporto che attenendo al periodo anteriore al 30/6/1998, radicava anche per questo la giurisdizione del giudice amministrativo.

Con il terzo motivo, il Ministero ha invece sostenuto la violazione e falsa applicazione degli artt. 57, 58 e 61 del D.lgs. n. 300/1995, nonché dell'art. 20 del DPR n. 107/2001, perché diversamente da quanto affermato dalla Corte di Appello, la materia del contendere non aveva riguardato i criteri dettati dal bando, ma la loro applicazione alla intimata, che avendo depositato il suo ricorso il 17/1/2002 avrebbe dovuto indirizzarlo e notificarlo all'Agenzia del Territorio, alle cui dipendenze era passata fin dal precedente 1/1/2001.

Con il quarto motivo, il ricorrente ha infine denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 199 del DPR n. 3/1957 nonché del bando di concorso, in quanto la norma valorizzata dai giudici *a quo* era destinata ad operare soltanto nella fase del trasferimento del pubblico dipendente senza possibilità di applicazione ai diversi fini di cui si discuteva.

Così riassunte le doglianze del Ministero, osserva il Collegio che il primo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Inammissibile perché il Ministero non ha minimamente indicato quali sarebbero state le diverse mansioni che l'attribuzione della posizione "*super*" avrebbe comportato.

Infondato, perché queste Sezioni Unite hanno già chiarito che qualora si resti nella medesima area, il passaggio da un livello ad un altro non può incidere sulla individuazione del giudice destinato a conoscere la controversia nemmeno nel caso in cui comporti l'attribuzione di funzioni particolarmente significative ed elevate (C. Cass. SU 2007/11159 e 2008/2288).

Infondato è anche il secondo motivo perché la questione dedotta in giudizio non attiene al periodo anteriore al 30/6/1998, bensì a quello posteriore in quanto riguarda la sussistenza o meno del diritto della G. a partecipare alla procedura di selezione bandita nel novembre del 2000.

Il terzo motivo è inammissibile in quanto il quesito di diritto formulato a chiusura del medesimo ("Dica l'Ecc.ma Corte se, in relazione ad una controversia iniziata in data 17.1.2002, la

legittimazione ad causam appartenga all’Agenzia del Territorio piuttosto che al Ministero dell’Economia e delle Finanze”) si esaurisce in una enunciazione di carattere generale ed astratto che in quanto priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, non consente di dare alcuna risposta utile a definire la presente causa nel senso voluto dal ricorrente (v., per l’inammissibilità del motivo in caso di mancanza di riferimento alla fattispecie o di assoluta genericità, C. Cass. SU 2007/36 e 2007/20360).

Per la stessa ragione, risulta inammissibile anche il quarto motivo, a chiusura del quale è stato formulato il seguente motivo: “Dica l’Ecc.ma Corte se l’art. 199 del T.U. n. 3/1957 legittimi la equiparazione di un servizio prestato presso l’Amministrazione di provenienza ai fini della partecipazione ad una procedura concorsuale bandita dall’Amministrazione destinataria”.

Non varrebbe in contrario replicare che gli anzidetti quesiti non sarebbero affatto generici perché andrebbero letti e valutati alla luce dei motivi ai quali accedono.

Queste Sezioni Unite hanno invero già escluso la possibilità di desumere il quesito dal contenuto del motivo (C. Cass. 2007/23732) o d'integrarlo con quest'ultimo (C. Cass. 2007/7108), perché ciò comporterebbe una sostanziale abrogazione della norma di cui all'art. 366 bis.

Il ricorso va, quindi, rigettato con dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi 2.100,00 euro, 100,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori come per legge.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, rigetta il ricorso e condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 2.100,00 euro, 100,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori come per legge.

Roma, il 4 marzo 2008

F.to Il Consigliere

F.to Il Presidente

F.to IL CANCELLIERE

Depositata in Cancelleria

11 MAR. 2008